

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1121**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SODANO e TECCE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2006**

---

Riconoscimento della lingua dei segni italiana

---

ONOREVOLI SENATORI. - con il presente disegno di legge si intende dare pieno ed effettivo riconoscimento, da parte dello Stato, alla lingua dei segni italiana (LIS).

I sordi in Italia sono oltre 70 mila: in questa cifra sono inclusi sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde, dopo aver appreso il linguaggio parlato.

Specie per i primi, i cosiddetti «sordo-muti», che possono imparare la lingua parlata solo dopo un *iter* di riabilitazione, è molto importante disporre della LIS, con una propria specificità morfologica, sintattica e lessicale.

La LIS consente ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia persone sorde che udenti. Tale sviluppo è la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde perché la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In Italia, la prima ricerca sulla LIS si è svolta negli anni ottanta presso l'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato ad indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano mai stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca sono seguite altre in stretta connessione con quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei.

Ormai esistono in Italia, così come in tanti altri Paesi europei ed extraeuropei, dizionari

delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della LIS.

Si rileva che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l'informazione dei sordi e che analoghe funzioni saranno sempre più richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria e in molti altri.

Esistono già alcune leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde; possiamo citare come esempio:

la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di *handicap*;

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, per il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno portatore di *handicap*;

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

Esistono infine, in tale senso, importanti atti delle istituzioni europee:

risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini (*Gazzetta Ufficiale* n. C345 del 31 dicembre 1985, pagina 27);

comunicazione della Commissione al Consiglio del 4 novembre 1981 sull'integrazione sociale dei minorati (*Gazzetta Ufficiale* n.C347 del 31 dicembre 1981, pagina 14) e risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento (*Gazzetta Ufficiale* n.C347 del 31 dicembre 1981, pagina 1).

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede il riconoscimento della LIS come lingua della comunità dei sordi.

All'articolo 2 si prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge, coinvolgendo, nella elaborazione dello stesso, l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordomuti, giovandosi concreta-

mente delle esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi, in modo che la LIS possa essere usata nel corso dei procedimenti giudiziari, in tutti i rapporti che i sordi hanno con le pubbliche amministrazioni e nelle scuole di ogni ordine e grado. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; coinvolgono le regioni, competenti in materia di assistenza, sia in generale gli enti locali ed è opportuno che siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, sui linguaggi gestuali per i sordi, la lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua della comunità dei sordi, ovvero di tutti i soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento.

## Art. 2.

*(Regolamento)*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad emanare un regolamento per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

2. Il regolamento di cui al comma 1:

*a)* prevede disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

*b)* fissa le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali;

*c)* prevede l'insegnamento della LIS nelle scuole elementari, medie e superiori,

al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi;

*d)* garantisce l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle università;

*e)* detta ogni altra disposizione atta a consentire, attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.





